


Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consultive locali ex art. 15 della legge 84/1994 e ss.mm.ii.



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio





Sommario

Articolo 1	2
Oggetto del regolamento	2
Articolo 2	2
Composizione delle Commissioni consultive locali dell'AdSP - MTMI.....	2
Art. 3	2
Funzioni delle Commissioni consultive.....	2
Articolo 4	3
Presidenza.....	3
Art. 5	3
Segreteria delle Commissioni consultive.....	3
Articolo 6	4
Partecipazione alle riunioni	4
Articolo 7	4
Avviso di convocazione.....	4
Articolo 8	5
Validità e svolgimento della seduta	5
Articolo 9	5
Pareri della Commissione consultiva locale.....	5
Articolo 10.....	6
Gruppo di lavoro.....	6
Articolo 11.....	6
Casi di incompatibilità.....	6



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle Commissioni Consultive Locali, di cui all'art. 15 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.
2. Nel prosieguo la Commissione Consultiva Locale è indicata anche come "Commissione".
3. Nel prosieguo la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. e ii. è indicata come "la legge".

Articolo 2

Composizione delle Commissioni consultive locali dell'AdSP - MTMI

1. Le Commissioni consultive locali, ai sensi del suddetto articolo 15 della legge, sono composte:
 - dal Presidente dell'AdSP – MTMI che le presiede;
 - da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge, più un rappresentante dei lavoratori dell'Ente nel porto sede di AdSP (Gioia Tauro), nonché degli Uffici Amministrativi Decentrati di cui all'art. 6 bis della legge (Crotone, Corigliano Rossano e Vibo Valentia Marina)
 - Inoltre, le suddette Commissioni consultive sono composte, in ogni scalo, da un rappresentante delle seguenti categorie operanti nel porto di riferimento:
 - armatori;
 - industriali;
 - imprenditori di cui agli artt. 16 e 18 della Legge;
 - spedizionieri;
 - agenti e raccomandatari marittimi;
 - autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
2. Le Commissioni consultive sono istituite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed hanno la durata di quattro anni a decorrere dalla data del Decreto di costituzione.
3. Per ciascun rappresentante è prevista anche la designazione, da parte della rispettiva categoria/Associazione/OO.SS., di un membro supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni, purché nominato con apposito Decreto dal competente Ministero.
4. L'incarico di membro della Commissione consultiva è a titolo gratuito, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero vigilante.

Art. 3

Funzioni delle Commissioni consultive

1. Le Commissioni consultive esprimono i pareri ai sensi dell'articolo 15 della legge, nonché del combinato disposto di cui agli articoli 5 del D.M. n. 585/1995, e 3 del D.M. n. 132/2001.



2. In particolare, le Commissioni hanno funzioni consultive in ordine:
 - al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge;
 - alla determinazione, per ciascuno scalo, del numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate annualmente dall'AdSP per lo svolgimento delle operazioni o servizi portuali;
 - al Piano dell'organico del porto di cui all'articolo 8, comma 3, lett. s-bis) della Legge;
 - all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori interessati allo svolgimento di attività portuali;
 - alla ricognizione annuale in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma operativo pluriennale.
3. Nell'ambito della Commissione, il Presidente può costituire gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 4 Presidenza

1. Il Presidente dell'AdSP presiede le Commissioni consultive locali con poteri di iniziativa, direzione e guida delle attività delle stesse.
2. Il Presidente:
 - convoca le Commissioni secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
 - stabilisce l'ordine del giorno;
 - accerta la sussistenza del numero legale ai sensi del successivo art. 8 del presente Regolamento;
 - dichiara aperta la riunione;
 - acquisisce il parere dei componenti la commissione per singolo argomento;
 - sospende e scioglie la seduta.
3. Per le suddette attività il Presidente è assistito da personale facente parte dell'Area Demanio-Patrimonio-Lavoro Portuale.
4. In caso di impedimento del Presidente alla partecipazione alla seduta già convocata, essa sarà presieduta dal Segretario Generale *pro tempore*.

Art. 5 Segreteria delle Commissioni consultive

1. La Segreteria delle Commissioni consultive è individuata tra il personale facente parte della Area Demanio-Patrimonio-Lavoro Portuale che cura l'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento, da sottoporre a parere.



2. Per ciascuna seduta viene redatto un verbale dal quale devono risultare le seguenti informazioni:
 - luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
 - ordine del giorno;
 - elenco dei rappresentanti di cui all'art. 2 del presente Regolamento che attestano la propria presenza mediante apposizione di firma nel modulo messo a disposizione dalla Segreteria di cui al comma 1 e che farà parte integrante del verbale stesso, ovvero, nel caso di partecipazione dei suddetti rappresentanti da remoto, la relativa presenza alla seduta sarà attestata dal Presidente che sottoscrive il verbale;
 - resoconto della discussione, distinto per argomento, con descrizione sommaria degli interventi;
 - indicazione delle risultanze dei pareri assunti dai componenti la Commissione relativamente agli ordini del giorno soggetti a parere, con specifica indicazione delle motivazioni nelle ipotesi di parere negativo.
3. In occasione della comunicazione di convocazione della successiva seduta di Commissione consultiva, sarà trasmessa ai componenti la bozza di verbale relativa alla seduta precedente, al fine di apportare eventuali correzioni e/o osservazioni che dovranno pervenire prima della seduta stessa.
4. Dopo l'approvazione, il verbale sarà stampato e firmato dal Presidente dell'AdSP - MTMI, dal segretario verbalizzante e dagli altri eventuali componenti dell'AdSP facenti parte della suddetta Segreteria. Lo stesso verrà esteso, per opportuna conoscenza, al Segretario Generale e conservato presso gli Uffici dell'Area Presidenza.

Articolo 6

Partecipazione alle riunioni

1. Le sedute delle Commissioni consultive locali non sono pubbliche.
2. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da personale dell'AdSP ed eccezionalmente, nei casi ritenuti necessari, da esperto/i esterno/i al fine di fornire chiarimenti su argomenti specifici posti all'ordine del giorno senza, tuttavia, che lo/gli stesso/i abbia/no diritto di esprimere il parere di cui all'art. 15 della legge.

Articolo 7

Avviso di convocazione

1. L'avviso, contenente data, ora e luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione, sarà recapitato a ciascun componente della Commissione via PEC o via e-mail ordinaria, **almeno 7 giorni prima della seduta stessa**, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o indirizzo e-mail da ognuno di essi indicato al momento della designazione.
2. Eventuale documentazione di supporto relativa all'ordine del giorno può essere richiesta



alla Segreteria della Commissione.

3. Nei casi di motivata indifferibilità o, comunque, in tutti i casi ritenuti urgenti dal Presidente, gli avvisi di convocazione possono essere inviati almeno tre giorni prima della data della riunione, con l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti da trattare. Il carattere di urgenza viene motivato dal Presidente nell'atto di convocazione.
4. Ai fini del rispetto dei suddetti termini fa fede la data di avvenuta consegna della PEC da parte dell'AdSP.
5. Possono essere trattati argomenti specifici, oltre a quelli previsti per legge, su istanza scritta di almeno un terzo dei Componenti la commissione che il Presidente potrà accogliere e porre all'Ordine del giorno nella seduta successiva, ovvero nella seduta convocata secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
6. I componenti della Commissione consultiva locale, nell'ipotesi di impedimento alla partecipazione alla seduta, comunicano all' Area Demanio-Patrimonio-Lavoro Portuale, via PEC/e-mail, la propria indisponibilità, indicando il membro supplente per la propria sostituzione, purché il nominativo di quest'ultimo risulti da apposito Decreto dal competente Ministero.
7. Per tutte le comunicazioni previste nel presente articolo ed in quelli successivi l'indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato è quello istituzionale autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Articolo 8

Validità e svolgimento della seduta

1. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ovvero, in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti.
2. Il Presidente ha facoltà di disporre che la seduta possa tenersi in video conferenza, ovvero, nelle ipotesi in cui si tenga in presenza, lo stesso ha facoltà di autorizzare uno o più componenti ad intervenire da remoto laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze lo consentano.
3. Il Presidente verifica, ai sensi del precedente c. 1, la validità della seduta e in mancanza del numero legale la proclama non valida, rinviandola ad altra data e dandone atto nel verbale.

Articolo 9

Pareri della Commissione consultiva locale

1. Su invito del Presidente, i componenti della Commissione consultiva esprimono, nei casi previsti dalla legge, il proprio parere relativamente all'argomento trattato.
2. I pareri della commissione, in relazione al singolo argomento, potranno essere assunti:
 - parere favorevole all'unanimità o a maggioranza dei presenti;



- parere contrario all'unanimità o a maggioranza dei presenti;
 - a parità di pareri, prevale il parere del Presidente.
3. La natura giuridica del parere da rendere da parte della Commissione consultiva locale è obbligatoria non vincolante; è tuttavia facoltà del Presidente discostarsi dal predetto parere, sia esso espresso all'unanimità o a maggioranza, con adeguate motivazioni che dovranno risultare per iscritto dal provvedimento finale.
 4. Per gli aspetti di propria competenza, delle suddette risultanze dovrà essere informato, alla prima seduta utile, il Comitato di Gestione mediante relazione scritta.
 5. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., gli Organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro il termine di giorni venti dal ricevimento della richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato partecipato il parere obbligatorio o senza che l'Organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente da/l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 18, comma 2, capoverso, della citata L. 241/90 e s.m.i..

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1. Nell'ambito della Commissione consultiva locale possono essere costituiti gruppi di lavoro su particolari temi rientranti nelle attribuzioni della Commissione, coordinati da un componente della Commissione stessa o da un delegato del Presidente dell'AdSP, individuato tra il personale dipendente appartenente all'Area Demanio- Patrimonio – Lavoro Portuale.
2. Le risultanze dell'attività dei gruppi di lavoro devono essere riferite alla Commissione per l'esame e la valutazione.

Articolo 11

Casi di incompatibilità

1. I componenti della Commissione consultiva hanno l'obbligo di astenersi dall'esprimere il proprio parere, quando si tratti:
 - di interessi personali, intendendosi per tali anche quelli connessi a cariche rivestite presso altri Enti di diritto privato o Società anche indirettamente partecipate o controllate dagli Enti designanti;
 - di interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge e/o del convivente;
 - di tutti gli ulteriori casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che possano eventualmente risultare.
2. L'astensione di cui al punto precedente non pregiudica comunque in alcun modo il valido



Phone +39(0)966 588637
info@portodigioiatauro.it
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy
C.F. 91005020804

svolgimento della seduta della Commissione, né fa venir meno la validità e la legalità della seduta e della relativa votazione.

3. I casi di incompatibilità sono resi noti in anticipo dagli interessati con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.